

Allegato determinazione n. 2401 del 21 dicembre 2022

SETTORE AFFARI LEGALI

Avviso pubblico per l'aggiornamento e integrazione dell'albo degli avvocati di fiducia del Comune di Cuneo per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa legale dell'ente

IL DIRIGENTE

- richiamata la determinazione dirigenziale numero 2197 del 30 dicembre 2020, con la quale era stato istituito un albo di avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa legale dell'ente, in ambito civile, penale, amministrativo, tributario e sindacale e del lavoro;
- vista la determina n. 2401 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione schema di avviso ed allegata domanda per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Cuneo per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente";
- richiamati i criteri di conferimento degli incarichi in argomento, definiti in stretta aderenza ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, previsti in linea generale dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", da leggersi in combinato disposto con le Linee Guida n. 12, sull'affidamento dei Servizi Legali approvate dall'A.N.A.C.

RENDE NOTO

È indetto avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento dell'albo di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali di fiducia per il patrocinio e la difesa dell'ente davanti alle diverse giurisdizioni e nei vari gradi di giudizio in cui il Comune è parte.

La disciplina per la formazione dell'elenco e per l'assegnazione degli incarichi è contenuta nei punti che seguono:

1. Finalità dell'albo

L'albo di professionisti sarà utilizzato dal Comune per l'affidamento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'ente, in ambito amministrativo (riguardanti principalmente la gestione dei ricorsi al TAR/Consiglio di Stato), civile (riguardanti soprattutto procedure di sfratto e recupero crediti; gestione sinistri e relative richieste risarcitorie, qualora non curati dalla compagnia di assicurazione;

procedimenti che riguardino la tutela dei diritti reali, ivi compresi contenziosi in materia espropriativa, diritto societario e rapporti fra amministrazione e società partecipate), penale, di lavoro, sindacale e tributario.

A tal fine, l'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Civile
- Penale
- Amministrativa
- Tributaria
- Sindacale e del lavoro

La formazione dell'albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere, per l'eventuale affidamento di incarichi.

2. Durata dell'iscrizione

La validità dell'albo è triennale, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, ma sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno, con l'inserimento dei nominativi di professionisti, per il periodo residuale di validità, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, le cui istanze siano giunte successivamente al termine fissato da questo avviso.

3. Requisiti

Possono chiedere l'scrizione all'albo sia singoli professionisti sia associazioni professionali purché in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c. essere regolarmente iscritti, come singoli o associati, all'Ordine professionale degli avvocati da almeno tre anni:
- d. non trovarsi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la pubblica amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la stessa;
- e. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- f. non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- g. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- h. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- i. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- j. non avere cause pendenti contro il Comune di Cuneo in cui lo stesso sia parte o difensore e impegno a non assumere, nell'arco di validità dell'albo, la difesa legale di soggetti in contenzioso con questo ente, né attività di mediazione qualora una delle parti in causa sia il Comune di Cuneo.
 - Nel caso in cui vi siano cause pendenti, il professionista dovrà dichiararlo, verrà iscritto con riserva e potrà concorrere a eventuali affidamenti solo successivamente a sentenza passata in giudicato.

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

Qualora l'iscrizione sia richiesta da un'associazione di professionisti, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai singoli associati potenzialmente interessati all'affidamento degli incarichi in argomento.

4. Presentazione della domanda

Gli avvocati regolarmente iscritti presso un Consiglio dell'Ordine Professionale (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 s.m.i.) e che abbiano titolo per l'esercizio della libera professione, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare domanda di iscrizione all'albo come singoli professionisti o come associati. La domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello "A" allegato al presente avviso, dovrà essere compilata dal professionista singolo, dal rappresentante legale per gli studi professionali e da ogni singolo componente nel caso di studio associato; alla stessa deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Il/La professionista interessato/a deve indicare specificamente la/le sezione/i per la/le quale/i chiede l'iscrizione.

La domanda deve pervenire al Comune di Cuneo entro le ore 12.00 del giorno 27 gennaio 2023.

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

Gli iscritti nell'Albo, come approvato con la citata determina n. 2197 del 30 dicembre 2020, rimangono in elenco, ad eccezione di coloro che ne richiedano espressamente la cancellazione. Gli stessi possono, comunque, presentare eventuali variazioni e/o aggiornamenti, in relazione ai propri currricula e/o in ordine ai relativi requisiti. In caso di nuova richiesta da parte dei predetti iscritti, verrà presa in considerazione la nuova istanza con i relativi aggiornamenti.

5. Documentazione da allegare alla richiesta

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. curriculum vitae professionale, in formato europeo e debitamente sottoscritto dal professionista
 o dal coordinatore associato dello studio, contenente le specifiche competenze acquisite negli
 ultimi anni, con indicazione delle esperienze professionali maturate nel settore o nei settori per i
 quali viene chiesta l'iscrizione;
- b. documento di identità del dichiarante in corso di validità.

6. Accertamento dei requisiti di iscrizione e formazione dell'albo

L'iscrizione nell'albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del dirigente del Settore Affari legali.

L'esito della procedura verrà comunicato agli/alle interessati/e mediante pubblicazione dell'albo sul sito web del Comune.

L'inclusione di un/una professionista nell'elenco non costituisce titolo all'assegnazione di eventuali incarichi professionali. Il ricorso all'albo costituisce una regola dell'amministrazione, che tuttavia si riserva la facoltà di derogarvi, motivando tale scelta nel provvedimento di incarico.

7. Esclusione

Si farà luogo all'esclusione dalla procedura per la costituzione dell'albo nel caso in cui:

- manchi la sottoscrizione della domanda:
- manchi anche uno solo dei documenti o sia incompleta la dichiarazione richiesta;
- la domanda sia pervenuta oltre il termine di scadenza dell'avviso;
- siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione;
- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con il Comune di Cuneo.

Al/Alla professionista escluso/a verrà data comunicazione scritta con indicata la motivazione.

8. Criteri per l'affidamento di incarico

Ai fini dell'affidamento dell'incarico, la selezione dall'albo degli avvocati tra cui svolgere una valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del citato codice dei contratti pubblici, avviene sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;
- pregressa proficua collaborazione con il Comune di Cuneo in relazione alla medesima questione;
- preventivo di spesa.

L'offerta economica dei singoli legali dovrà fare riferimento, come base massima non superabile, al D.M.10 marzo 2014, n. 55 s.m.i. e comprendere anche le spese di domiciliazione. In tal caso la parcella sarà unica per il/la professionista incaricato, che provvederà in proprio in ordine alla predetta incombenza. A tal fine si precisa che questa amministrazione instaura con il/la professionista un rapporto di clientela esclusiva e all'avvocato mandatario/a è conferita procura tecnica necessaria per l'espletamento dell'attività di rappresentanza giudiziaria. Eventuali oneri di domiciliazione graveranno esclusivamente sul dominus. Sono escluse le anticipazioni di somme antecedenti la formulazione del primo atto di interesse dell'ente che non dipendano da diritti e/o tributi a carico dell'ente e inerenti al tipo di giudizio da instaurare o nel quale l'amministrazione debba difendersi.

Nella scelta dell'affidatario la componente economica deve costituire elemento selettivo residuale, ferma restando la necessità di vagliare sempre la congruità e l'equità del corrispettivo richiesto, anche tenuto conto delle disposizioni previste dal citato D.M. n. 55/2004.

In via del tutto eccezionale, il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali anche a professionisti non inseriti nell'Albo o in deroga a tale procedura, con un provvedimento motivato, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama.

9. Compensi

Il Comune corrisponde al professionista gli importi dettagliatamente descritti in parcella, così come indicati nel preventivo redatto secondo i valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 s.m.i.

Il compenso pattuito verrà corrisposto solo per le prestazioni effettivamente svolte.

Qualora la sentenza favorevole all'ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto preventivato dal legale, se quanto giudizialmente liquidato sia inferiore. Qualora l'importo stabilito dal giudice sia, invece, superiore al preventivo presentato dal legale, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente. In tutti questi casi l'avvocato incaricato cura, per conto e in nome del Comune, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata, fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'ente le relative spese.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso verrà computato in maniera unica e omnicomprensiva, applicando gli importi minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense o quelli ulteriormente ridotti proposti dal professionista stesso.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività professionali che comportino una maggior spesa, al fine del relativo pagamento, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione scritta all'ente, in modo da permettere l'integrazione dell'impegno di spesa.

La liquidazione della parcella avverrà dietro presentazione di fattura elettronica.

Il Settore Affari legali raccoglierà gli atti e i documenti necessari per consentire lo studio della controversia e ne curerà la trasmissione al professionista, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune.

10. Richiesta pareri legali

L'iscrizione all'albo configura automaticamente in capo al professionista l'obbligo di fornire, a richiesta dell'amministrazione, pareri legali extragiudiziali scritti.

Il conferimento dei predetti incarichi avverrà con i criteri di cui al primo paragrafo del precedente articolo 8, prevedendo un compenso forfettario di € 300,00 cadauno.

11. Revoca dell'incarico

L'Amministrazione si riserva di revocare in qualsiasi momento l'incarico al/alla professionista nei seguenti casi:

- a. venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione nell'albo;
- b. manifesta negligenza o errori evidenti;
- c. insorgere di un conflitto di interesse;
- d. rifiuto immotivato dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e. ritardi e comportamenti in contrasto con le previsioni del presente avviso e della deontologia professionale;
- f. mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità.

Alla revoca si provvede mediante provvedimento scritto motivato.

A seguito dell'accertamento di una delle citate situazioni, verrà avviato il procedimento di cancellazione, le cui motivazioni verranno comunicate a mezzo PEC al soggetto interessato. Questi avrà dieci giorni per formulare le proprie osservazione e nei successivi 5 giorni il dirigente del Settore Affari legali assumerà l'atto conclusivo.

12. Tutela della Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito

internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

13. Consultazione della documentazione e informazioni

Per informazioni e chiarimenti relativi a questa procedura i professionisti possono rivolgersi a: Comune di Cuneo – Settore Affari legali — via Roma n. 28, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Telefono: 0171 444 366/365 — e-mail: legale@comune.cuneo.it.

14. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il sottoscritto, dirigente del Settore Affari legali [telefono 0171/444365-366 — e-mail: legale @comune.cuneo.it.

Il dirigente Rinaldi Giorgio Documento firmato digitalmente